

*demo*

05

*Garante dei detenuti*

[www.mattiacivico.it](http://www.mattiacivico.it)

demo

attività e proposte  
di un consigliere  
democratico

XIV legislatura

Questo è il quinto numero di "Demo".  
Chi desiderasse ricevere i numeri precedenti,  
può richiederli a:

cons. Mattia Civico  
c/o Gruppo consigliere PDT  
via Torre Verde, 18 – 38122 Trento  
tel: 0461-227340  
civicom@consiglio.provincia.tn.it

## PREMESSA

*Le pene non possono consistere in trattamenti  
contrari al senso di umanità e devono tendere  
alla rieducazione del condannato.*

*(art.27, comma 3 - Costituzione Italiana)*

In questi anni sono stato più volte a visitare chi abita il vecchio e **nuovo carcere di Trento** e mi pare di aver capito una cosa: non è affatto scontata la piena attuazione del **dettato costituzionale** che vuole la pena finalizzata alla rieducazione.

Ci sono infatti casi concreti in cui la condizione di ristretto impedisce al detenuto di avere pieno accesso ad alcuni **diritti fondamentali**. Può essere sospeso o limitato il diritto alla salute, alla formazione, all'affettività, all'espressione del proprio credo, alla costruzione di un proprio destino migliore.

E i molti, troppi suicidi in carcere urlano questa sofferenza che non è tollerabile da una comunità che vuole dirsi civile.

Questo numero di Demo lo dedico al "garante dei detenuti", figura che con un disegno di legge propongo di istituire. Perché un carcere "bello" e nuovo come quello che abbiamo a Trento, lo possa essere anche per chi temporaneamente lo abita, in cerca di un futuro migliore.

*Mattia Civico  
consigliere provinciale*

premess

## ▶ LA SITUAZIONE ITALIANA IN NUMERI

- istituti penitenziari: **206**
- capienza regolamentare: **45.756**
- detenuti: **66.310**
- di cui donne: **2.794**
- stranieri: **23.985**
- con sentenza definitiva: **38.195**
  
- lavoranti: **14.174**
- iscritti a corsi professionali: **2.670**
- iscritti a corsi di laurea: **303**
- in semilibertà: **872**
  
- tentativi di suicidio: **1.137**
- atti di autolesionismo: **5.073**
- morti in carcere nel 2011: **186**
- di cui per suicidio: **66**
  
- costo sistema penitenziario: **2.770 milioni**
- costo giornaliero per detenuto: **113,00 Euro**
- di cui per spese di personale: **95,30 Euro**

Fonte: [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it)

## ▶ LA SITUAZIONE TARENTINA IN NUMERI

- dimensione del carcere di Trento: **18.000 mq**
- celle: **140**
- aule didattiche: **300 mq**
- laboratori: **600 mq**
- telecamere interne: **238**
- sezioni maschili: **8**
- celle per sezione: **15**, da **2 o 3** letti ciascuna
- celle sezione femminile: **20** da **1 o 2** letti
  
- costo per la costruzione (a carico Provincia): **112,5 milioni di euro**
  
- capienza massima: **240**
- attualmente detenuti: **292**
- di cui donne: **19**
  
- detenuti per piccola detenzione stupefacenti: **168** (58%)
- detenuti tossicodipendenti: **66**
  
- operatori di polizia penitenziaria: **138** (176 in organico)
- operatori sociali: **5 educatori**  
**1 psicologa**  
**5 assistenti sociali (UEPE)**

## ► COSA DICE LA COSTITUZIONE?

“La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili** dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2)

“Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale** e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli** di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il **pieno sviluppo** della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3)

“È **punita ogni violenza** fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” (art.13)

“L’imputato **non è considerato colpevole** sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di **umanità** e devono tendere alla **rieducazione** del condannato” (art.27)

## ► COSA DICE LA NORMA NAZIONALE?

*Legge 354/1975: Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad **umanità** e deve assicurare il rispetto della **dignità** della persona. (art. 1)

Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un **numero non elevato** di detenuti o internati. (art. 5)

Ai soggetti che non prestano lavoro all’aperto è consentito di permanere almeno per **due ore al giorno** all’aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un’ora al giorno soltanto per motivi eccezionali. (art. 10)

Il sanitario deve **visitare ogni giorno** gli **ammalati** e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l’idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. (art. 11)

Il **trattamento del condannato** e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato **è assicurato il lavoro**. (art. 15)

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed **organizzando la partecipazione** di

privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa. Sono ammessi a **frequentare gli istituti** penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo **sviluppo** dei **contatti** tra la **comunità carceraria** e la **società libera**. (art. 17)

Negli istituti penitenziari la **formazione culturale e professionale**, è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di **metodi adeguati** alla condizione dei soggetti. (art. 19)

Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di **formazione professionale**. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. (art. 20)

I detenuti e gli internati hanno **libertà** di **professare** la propria **fede religiosa**, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, la **assistenza** dei **ministri** del **proprio culto** e di celebrarne i riti. (art. 26)

Gli istituti penitenziari possono essere **visitati senza autorizzazione** da:

- a) il presidente del consiglio e della corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della corte costituzionale, i sottosegretari di stato, i membri del parlamento e i componenti del consiglio superiore della magistratura;
- c) il presidente della corte di appello, il procuratore generale della repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
- d) i **consiglieri regionali** e il commissario di governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
- e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
- h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
  - i) l'ispettore dei cappellani;
  - l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.
- l-bis) i **garanti dei diritti dei detenuti** comunque denominati.
- l-ter) i membri del Parlamento europeo

L'autorizzazione non occorre per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'articolo 18-bis. (art. 67)



## garante dei detenuti

### ► PERCHÉ SERVE UN GARANTE DEI DETENUTI?

di Franco Corleone - Coordinatore nazionale

La figura dei Garanti dei diritti dei detenuti ha avuto recentemente un riconoscimento molto significativo da parte del Presidente della Repubblica. Il **Presidente Napolitano**, lo scorso 27 aprile, ha voluto incontrare una significativa rappresentanza dei garanti regionali e locali in un lungo incontro al **Quirinale**. È stata una occasione per illustrare la condizione del carcere da un punto di vista specifico, che non è quello del volontariato, della magistratura o dell'amministrazione penitenziaria.

Non è stato il solo incontro istituzionale; anche il **Consiglio Superiore della Magistratura** ha ritenuto utile un confronto con la rappresentanza di questa figura nuova.

Il fatto che molte regioni e città abbiano recentemente provveduto a istituire questa figura e a procedere alla nomina è una conferma che in una **situazione difficile** delle carceri italiane, non si può prescindere dalla dimensione del **rispetto delle regole**.

Il carcere è una **istituzione totale** che inevitabilmente si configura come un luogo di potere in cui il detenuto è il **soggetto più debole**. Il carcere si caratterizza come il deposito finale dell'attività della giustizia penale e la composizione sociale della popolazione detenuta conferma la esattezza dell'appel-



lativo di **discarica sociale**. Tossicodipendenti, consumatori di sostanze stupefacenti, stranieri, poveri, emarginati sono la rappresentazione di una umanità frutto di ferite sociali che si preferisce rinchiudere in gabbia piuttosto che farci i conti con **un'azione di welfare**.

Può apparire velleitario operare perché il carcere diventi un luogo trasparente, in cui non si violi la legge e si garantisca la realizzazione del principio costituzionale di una pena riabilitativa e che punti al reinserimento sociale.

Molte voci si levano contro le condizioni di vita dei detenuti provocate dal cosiddetto **sovraffollamento**. Per quanto mi riguarda il lavoro per garantire i diritti delle persone private della libertà presuppone la contestazione esplicita **dell'ipertrofia del sistema penale**. Deve essere chiaro cioè che la denuncia del sovraffollamento ha un valore politico-culturale e che l'obiettivo è un **minore ricorso alla detenzione** e non la costruzione di nuove carceri, magari privatizzate.

Il lavoro di un Garante è assai complesso: spazia dal **controllo di legalità** del carcere alla tutela dei diritti fondamentali del cittadino detenuto. Pur essendo privato della libertà, il soggetto in carcere non perde **diritti costituzionali** che **vanno salvaguardati** (dalla espressione del pensiero al voto, dal-

la libertà religiosa alla libertà di parola e comunicazione, al diritto di difesa), acquisisce diritti specifici relativi alla propria condizione e in particolare deve essere salvaguardato il diritto alla vita e alla salute.

La caratteristica della funzione del Garante è di essere **interlocutore** di molte istituzioni. Ovviamente il rapporto essenziale è con i detenuti e ciò è legato al potere ispettivo e di controllo previsto dall'art. 67 dell'Ordinamento Penitenziario in seguito alla modifica della legge n. 14 del 27/2/2009. Una attività che parte dalle richieste di incontro, dalle lettere che segnalano problemi legati alle vicende giudiziarie, alle **condizioni della vita** in carcere, alla concessione delle misure alternative, ai problemi di salute.

Questo quadro obbliga ad avere rapporti con l'Amministrazione penitenziaria, con gli avvocati, con la magistratura di sorveglianza, con le Asl e i Sert per il funzionamento del Servizio sanitario pubblico, con l'amministrazione comunale per i servizi sociali e di assistenza, con il **volontariato** per le attività interne di sostegno. Ovviamente si tratta di impostare **relazioni positive** e non conflittuali anche con la Polizia penitenziaria, esercitando compiti di mediazione e di superamento e risoluzione dei conflitti.



Foto: D. Panato

## garante dei detenuti

I garanti, attraverso il loro **Coordinamento** svolgono una opera di denuncia degli effetti criminogeni di alcune leggi, in primo luogo quella sulle droghe, sull'immigrazione e sulla **recidiva** e hanno proposto modifiche legislative.

Si tratta di una dimensione non di ordinaria amministrazione o di esercizio di un compito burocratico, ma di **promozione** del **cambiamento** e della **riforma**.

La dimensione locale ha il significato di favorire il legame tra carcere e città, ma il Parlamento dovrà rispondere agli obblighi internazionali che prevedono una figura di garanzia a livello nazionale. **L'Italia è in ritardo** e inadempiente e la rete che si è diffusa sul territorio deve costituire una sollecitazione ineludibile.



## ► IL GARANTE DEI DETENUTI IN ITALIA

dal sito ufficiale del Ministero della Giustizia

Il garante è un organo di garanzia che, in ambito penitenziario, ha **funzioni di tutela** delle persone private o limitate della libertà personale. Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali, nella seconda metà dell'Ottocento si è trasformato in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso.

Oggi questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è **presente in 22 paesi** dell'Unione europea e nella Confederazione Elvetica. In **Italia non è ancora stata istituita** la figura di un garante nazionale per i diritti dei detenuti, ma esistono garanti regionali, provinciali e comunali le funzioni dei quali sono definite dai relativi atti istitutivi.

I garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all'autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie. Il loro operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzione, da quello degli organi di ispezione amministrativa interna e della stessa magistratura di sorveglianza.

I garanti possono effettuare colloqui con i detenuti e possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 67 dell'ordinamento penitenziario (novellati dalla legge n. 14/2009).

### Garanti Regionali

**Piemonte** - *in attesa di nomina*

**Emilia Romagna** - Desi Bruno

**Toscana** - Alessandro Margara

**Umbria** - *in attesa di nomina*

**Lazio** - Angiolo Marroni

**Campania** - Adriana Tocco

**Puglia** - Pietro Rossi

**Sicilia** - Salvo Fleres

**Sardegna** - *in attesa di nomina*

**Valle d'Aosta** - d.c. Enrico Formento

**Lombardia** - d.c. Donato Giordano

**Marche** - d.c. Italo Tanoni

### Garanti provinciali

**Enna** - *in attesa di nomina*

**Ferrara** - Federica Berti

**Lodi** - Paolo Muzzi

**Milano** - Giorgio Bertazzini

**Padova** - d.c. Gianfranco Parolin

**Roma** - Filippo Pegorari

**Trapani** - Lillo Fiorello

### Garanti comunali

**Bergamo** - Pietro Semeraro

**Bologna** - Elisabetta Laganà

**Bolzano** - Franca Berti

**Brescia** - Emilio Quaranta

**Ferrara** - Federica Berti

**Firenze** - Franco Corleone

**Livorno** - Marco Solimano

**Nuoro** - Carlo Murgia

**Pescara** - Fabio Nieddu

**Piacenza** - Alberto Gromi

**Pisa** - Andrea Callaioli

**Pistoia** - Antonio Sammartino

**R. Calabria** - Giuseppe Tuccio

**Roma** - Filippo Pegorari

**Rovigo** - Livio Ferrari

**S. Severo** - M. Rosa Lacerenza

**Sulmona (AQ)** - carica vacante

**Sassari** - Suor Maddalena Fois

**Torino** - Maria Pia Brunato

**Verona** - Margherita Forestan



Foto: D. Panico

## il corpo nell'istituzione

### ► IL CORPO NELL'ISTITUZIONE TOTALE

da un intervento di Franco Corleone alla scuola Langer

Il **corpo** è oggetto e soggetto dell'istituzione totale: come tutte le istituzioni totali, dal carcere passando per il manicomio per arrivare al campo di sterminio, **il corpo è l'oggetto del desiderio del potere** che esercita su di esso sopraffazione e riduzione a cosa.

Questo succede anche nel carcere della nostra democrazia. L'ingresso e la permanenza di un detenuto in un carcere è sintetizzabile nella storia di un corpo che progressivamente viene **deprivato della propria dignità**: si inizia con la spogliazione e la perquisizione intima per passare alla sistematica **infantilizzazione** dell'adulto. Ancora oggi, dopo molte riforme normative e di regolamenti, nelle carceri il detenuto non chiede ciò che gli spetta per diritto, ma fa la **“domandina”**. Analogamente chi ha la fortuna di svolgere un lavoro, se si occupa degli acquisti, è uno **“spesino”**, se è destinato alle pulizie, è uno **“scopino”**.

**L'esaltazione del diminutivo** è la rappresentazione semantica della riduzione delle persone a infanti. Come è possibile ridurre i corpi a cosa e gli adulti ad infanti e contemporaneamente pensare che le stesse persone possano, come indica l'articolo 27 della Costituzione, fare un percorso di reinserimento sociale?

C'è un baratro tra la pratica e l'ambizione dei padri costituenti. E su questo dobbiamo profondamente riflettere. Se *“l'unico fine della pena è la fine della pena”*, vuol dire che è fallito il processo di reinserimento attraverso la **responsabilizzazione dell'individuo**.

Nel carcere non c'è austerità e serietà. C'è la **disciplina dei corpi** e c'è la riduzione all'infanzia, come minore capacità.

Questo è il motivo per cui è molto importante occuparsi di carcere: ha davvero molto a che fare con la stessa concezione della società.

Il **carcere di Trento** è nuovo nei suoi muri, ma **non è nuovo nella sua concezione**: è ripulito, c'è la doccia e l'acqua calda, come prescrivono i regolamenti, ma è senza anima. D'altra parte, che anima può avere un carcere posto alla periferia, vicino all'imbocco autostradale?

È stato allontanato dalla sede del tribunale, fuori dalla cintura cittadina, lontano dagli sguardi quotidiani, ed è diventato un luogo **contenitore di corpi**, non ammassati perché sufficientemente ampio: non c'è sovraffollamento, ma c'è una gestione isolata dal contesto sociale.

E qui si annida un grande rischio: che qualcuno sulla **extraterritorialità** possa creare un proprio **dominio**, un dominio sui corpi. Se sul carcere non c'è l'attenzione del popolo, del Comune, della Provincia, delle istituzioni, del volontariato, delle associazioni, allora può accadere di tutto.

Un carcere **lontano dal centro** abitato richiede uno sforzo affinché rimanga comunque un momento della cittadinanza.

In carcere il detenuto non ha diritto alla libertà, ma esistono **diritti costituzionali** che i detenuti comunque hanno; se non bastasse, ricordiamoci che il 42% dei detenuti sono ristretti in attesa di giudizio e quindi hanno una presunzione di innocenza: sono cittadini a tutti gli effetti. Votano alle elezioni, se li fanno votare. Hanno il diritto di espressione, possono scrivere, telefonare, possono ricevere visite di familiari, diritto allo studio, al lavoro, alla salute.

Certo: questi diritti non sono tutti esigibili immediatamente e meccanicamente, ma sono diritti sanciti dalla carta costituzionale. Hanno innanzitutto il **diritto alla vita**, che in molte carceri italiane è invece messa a rischio.

Nel 2011 nelle carceri italiane ci sono stati **66 suicidi**, 168 morti per cause "naturali". Nelle carceri muoiono persone giovanissime e questo non è del tutto "naturale". Certo che se l'ambulanza non entra rapidamente, ma deve aspettare due ore all'ingresso, o se un detenuto è ammalato e non viene ricoverato in ospedale e poi muore, certo che muore per cause naturali, ma c'è una evidente responsabilità delittuosa dello Stato, perché quel corpo è prigioniero e lo Stato ne ha la responsabilità.

Ci sono stati **1.137 tentativi di suicidio** e **5.703 atti di autolesionismo**. L'autolesionismo è il modo di parlare, di urlare, dei detenuti che non hanno parola. Non "le parole", ma "la parola".

Si tagliano. Soprattutto di notte. Si tagliano le braccia, il torace. A Firenze ho incontrato un detenuto che si era cucito la bocca. In questi casi l'amministrazione penitenziaria fa un provvedimento, per punire il detenuto che ha parlato con il suo sangue.

A Trento per evitare l'autolesionismo si tolgono le lamette dopo che i detenuti si sono fatti la barba. È comprensibile, ma questo non toglie le ragioni del disagio: evita un danno, ma è significativo. Non è un carcere in cui si sono superate le ragioni per l'autolesionismo, ma si sono tolti gli strumenti per praticarlo.

Le **ragioni del corpo** sono quelle che ci fanno capire meglio cosa sono le carceri oggi in Italia. Il carcere degli ultimi, come avrebbe detto Turoldo.

Come è composta oggi la **popolazione carceraria** in Italia?

Su 68.411 ingressi in carcere, nel 2011, 22.677 (33.15%) sono per violazione della legge sugli stupefacenti (legge Giovanardi), che equipara piccola a grande detenzione, piccolo a grande spaccio, prevedendo pene che, anche per il piccolo spaccio, vanno da 6 a 20 anni di carcere. Le tabelle del dipartimento poi ci dicono che i detenuti accusati di furto sono il 15.47%, di rapina il 9.72%, resistenza a pubblico ufficiale 5,06%. Più del 50% sono piccoli spacciatori e tossicodipendenti. O sono stranieri che non hanno avvocato. I **detenuti per reati gravi sono la minima parte:**

per associazione di stampo mafioso 0.96%; per associazione a delinquere l'1.33%; per violenza sessuale l'1.70%; per omicidio volontario il 2.48%.

Se in Italia noi avessimo un diritto penale funzionante, serio, mite e minimo, in carcere non avremmo più di 30.000 detenuti. Non ci sarebbe sovraffollamento.

Se invece il carcere è un contenitore di detenzione sociale, allora il sovraffollamento è inevitabile.

Viviamo oggi questo rischio: di **cancellare il welfare** e di confinarlo in carcere.

Come è possibile che uno Stato civile abbia un unico luogo in cui sono detenute persone per associazione mafiosa e tossicodipendenti, la madre con il bambino fino a tre anni e l'associato alla sacra corona unita, il camorrista e quello in attesa di processo, il ladruncolo del mercato con l'esponente della ndrangheta?

**Corpi ristretti fra gli stessi muri.** Il cemento cancella dunque la Costituzione.



Foto: D. Panato

## un garante a trento

### ► PERCHÉ UN GARANTE DEI DETENUTI A TRENTO?

*Mattia Civico*

La situazione del sistema penitenziario italiano oggi pone il nostro paese in una condizione di **illegalità diffusa**, senza eccezioni. Questo, non solo per la condizione di grave sovrappollamento che caratterizza le nostre carceri, mai così piene nella storia della Repubblica, ma anche perché i detenuti vivono spesso in situazioni al limite dell'umanità come denunciato da più parti non solo a livello nazionale, ma anche europeo (come mostra la condanna che la corte di Strasburgo ha inflitto allo Stato italiano nel 2009).

La vita dei detenuti è sistematicamente interessata dalla violazione dei fondamentali diritti dell'individuo, senza che questi abbiano **strumenti** efficaci di **autotutela**; non si tratta, si ribadisce, solo del sovrappollamento o della fatiscenza degli edifici penitenziari. Si tratta soprattutto della violazione del diritto alla salute, del diritto alla difesa, del diritto all'istruzione, al lavoro, alla religione, agli affetti.

Non importa qui andare alle cause di tali violazioni, ma di stabilire che anche il **carcere** in quanto espressione dell'autorità dello Stato, è uno **spazio di diritti** che devono essere garantiti a tutti, che le persone prima ancora di essere cittadini sono individui, che non si può realizzare l'obiettivo della rieducazione del condannato, sancito all'art. 27 della Costituzione, pretendendo di avviare a percorsi di legalità persone i cui diritti vengono violati proprio per mano dello Stato.

Per questo motivo nel 2003 venne istituito presso il Comune di Roma il primo Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, esperienza che negli anni è stata replicata su tutto il territorio nazionale, a livello locale.



Ad oggi garanti regionali sono istituiti in Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Sicilia, Emilia Romagna, Puglia, Toscana, Veneto, Piemonte e Umbria; garanti provinciali sono presenti a Ferrara, Lodi, Milano (a Enna in attesa di nomina); garanti comunali sono a Bergamo, Bologna, Brescia, Ferrara, Firenze, Nuoro, Piacenza, Pescara, Reggio Calabria, Rovigo, San Severo (FG), Sassari, Torino, Verona (Pisa e Sulmona in attesa di nomina). Manca la figura del garante a livello nazionale, anche se al momento almeno due proposte di legge sono state depositate. È attivo invece un **Coordinamento Nazionale dei Garanti dei Diritti** delle persone limitate nella libertà, presieduto dal dott. Franco Corleone, garante a Firenze, che ha chiesto con forza di inserire nell'agenda del Parlamento l'istituzione di un organismo nazionale indipendente per la tutela dei diritti umani. L'Italia è l'unica nazione dell'Europa occidentale ad essere priva di tale organismo, con funzioni anche di Garante delle persone private della libertà personale (istituti penitenziari, CPT, OPG, camere di sicurezza).

Generalmente il garante è scelto tra persone di comprovata fama nell'ambito delle scienze giuridiche o sociali e deve avere una profonda conoscenza della complessa realtà penitenziaria.

È necessario che ci sia un istituto di questo livello preposto al controllo di queste situazioni che non si limiti solo alla denuncia, ma che si attivi al fine di **ristabilire un equilibrio** che riporterebbe le galere ad uno stato di umanità e di legalità da cui ora siamo purtroppo oggettivamente molto lontani.

## ► COSA FA UN GARANTE DEI DETENUTI?

- **visita** periodicamente gli istituti penitenziari di sua competenza per fare colloqui con i detenuti
- può essere anche **contattato** nei suoi uffici esterni da parenti delle persone detenute, conviventi o da persona ammesse alle misure alternative.
- promuove una **cultura** della umanizzazione della pena (anche mediante iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani fondamentali);
- opera d'intesa con le altre istituzioni pubbliche per la fruizione di tutti i diritti da parte delle persone detenute e limitate nella libertà personale;
- esercita funzioni di **osservazione**, vigilanza e segnalazione delle eventuali violazioni di diritti alle autorità competenti.
- definisce iniziative volte a facilitare ai soggetti in carcere o limitati nella libertà personale la **garanzia di prestazioni** inerenti il diritto alla salute, all'affettività, alla qualità della vita, all'istruzione scolastica, alla formazione professionale e al lavoro, nell'ottica del principio del reinserimento sociale;
- si **raccorda** con le Amministrazioni Pubbliche coinvolte affinché garantiscano le prestazioni di servizio di cui sono responsabili nel campo del diritto alla **salute**, all'**istruzione**, al **lavoro**.





Foto: P. Cavagna

# disegno di legge

## ► DISEGNO DI LEGGE 21 LUGLIO 2010, N.144\*

*Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale*

### INDICE

- Art. 1** - Finalità
- Art. 2** - Funzioni
- Art. 3** - Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità
- Art. 4** - Cause di incompatibilità
- Art. 5** - Nomina, durata del mandato e proroga
- Art. 6** - Cause di scadenza anticipata
- Art. 7** - Trattamento economico
- Art. 8** - Sede e organizzazione
- Art. 9** - Accordi e protocolli d'intesa
- Art. 10** - Relazione annuale
- Art. 11** - Disposizione finanziaria

\* completo degli emendamenti proposti in commissione legislativa

### Art. 1 - Finalità

1. Per attuare con più efficacia gli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione, e per promuovere la conoscenza e il rispetto delle norme che riguardano i detenuti e coloro che sono sottoposti a restrizioni nella loro libertà personale, presso l'ufficio del difensore civico è istituito il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. Il garante svolge la sua attività a favore delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali come, in particolare, i soggetti presenti negli istituti penitenziari e quelli presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio.
3. Il garante opera in autonomia nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 2 e collabora con il difensore civico.

### Art. 2 - Funzioni

1. Per le finalità dell'articolo 1, e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, il garante svolge le seguenti funzioni, in collaborazione con le competenti amministrazioni dello Stato, della Regione e della Provincia:
  - a) assume ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'i-

struzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

- b) segnala agli organi provinciali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente alle finalità dell'articolo 1, o in qualsiasi altra forma;
- c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni previste dalla lettera a);
- d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti provinciali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a loro competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni previste dalla lettera a) e, quando queste omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi provinciali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, compreso l'esercizio del potere sostitutivo;
- e) formula indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi provinciali, in merito agli interventi amministrativi e a carattere normativo volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2;

f) propone alle strutture provinciali competenti iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

2. Le funzioni previste dal comma 1, relativamente ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, sono esercitate in via esclusiva dal garante.

#### **Art. 3 - Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità**

1. Può essere nominato garante chi è in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;

b) qualificata esperienza professionale almeno quinquennale nel campo giuridico o dei diritti umani o come rappresentante di associazioni e formazioni sociali.

2. Il garante è scelto tra personalità di comprovata competenza in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Non possono essere nominati garante i componenti del parlamento o del governo, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali o comunali.

#### **Art. 4 - Cause di incompatibilità**

1. La carica di garante è incompatibile con:

a) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Provincia;

b) la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Provincia o degli enti dipendenti dalla Provincia.

2. Se Il Presidente del Consiglio provinciale, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dell'interessato, accerta l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, lettere a) e b), invita il garante a rimuovere tale causa entro dieci giorni. Se la causa non è rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito il garante è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio provinciale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, svolti dalla commissione consiliare competente in materia.

3. L'esistenza o il sopravvenire della causa di incompatibilità prevista dal comma 1, lettera c), determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro del personale dipendente dalla Provincia e da-

gli enti dipendenti. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

4. Il garante è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, se intende presentarsi quale candidato alle elezioni comunali, provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica il garante è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

#### **Art. 5 - Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante**

1. Le proposte per la candidature alla carica di garante sono presentate alla presidenza del Consiglio provinciale entro un congruo termine, stabilito dal Presidente del Consiglio. Le proposte sono accompagnate da un curriculum e da elementi utili a documentare la competenza, l'esperienza e l'attitudine del candidato. Le proposte di candidatura possono essere presentate dai candidati e dai consiglieri provinciali. In questo secondo caso è allegata la dichiarazione di accettazione della candidatura. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale delibera l'esclusione dei candidati che non sono in possesso dei titoli richiesti e dei requisiti per la nomina.

2. Il garante è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se nelle prime tre votazioni non viene raggiunto il quorum dei due terzi dei componenti il garante è eletto a maggioranza assoluta.

3. Il garante dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.

4. Il garante prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del suo successore.

#### **Art. 6 - Cause di scadenza anticipata**

1. L'incarico di garante cessa prima della scadenza per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca.

2. Il Consiglio provinciale può deliberare la revoca del garante per gravi motivi.

3. Al verificarsi dei casi previsti dal comma 1 l'elezione del garante è posta all'ordine del giorno del Consiglio provinciale della prima seduta successiva.

#### **Art. 7 - Trattamento economico**

1. Al garante spetta un trattamento economico pari a un terzo dell'indennità di carica, con esclusione della diaria, percepita dai consiglieri provinciali. Gli spettano, inoltre, le indennità di missio-

ne e i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura identica a quella dei consiglieri provinciali.

#### **Art. 8 - Sede e organizzazione**

1. Il garante ha sede presso l'ufficio del difensore civico.
2. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del garante provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, sentito il garante e il difensore civico. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del garante.

#### **Art. 9 - Accordi e protocolli d'intesa**

1. Il Consiglio e la Giunta provinciale promuovono la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con le amministrazioni statali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, al fine di:
  - a) attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza provinciale, per le finalità dell'articolo 1;
  - b) prevedere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni del garante la possibilità che questi abbia accesso a tutti i tipi di istituzioni in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

#### **Art. 10 - Relazione annuale**

1. Il garante invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.
2. Se il garante lo ritiene opportuno trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.
3. Il garante può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.
4. Le commissioni consiliari possono convocare il garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.
5. I consiglieri provinciali e la Giunta provinciale possono chiedere al garante notizie e informazioni connesse allo svolgimento delle sue funzioni.

#### **Art. 11 - Disposizione finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti dal bilancio del Consiglio provinciale.



# demo 05 *Garante dei detenuti*

- 01 **Premessa**
- 02 **La situazione italiana in numeri**
- 03 **La situazione trentina in numeri**
- 04 **Cosa dice la Costituzione?**
- 05 **Cosa dice la norma nazionale?**
- 09 **Perché serve un garante dei detenuti?** *di Franco Corleone*
- 14 **Il Garante dei detenuti in Italia**
- 17 **Il corpo nell'istituzione totale** *di Franco Corleone*
- 23 **Perché un garante dei detenuti a Trento?** *di Mattia Civico*
- 25 **Cosa fa un garante dei detenuti**
- 27 **DISEGNO DI LEGGE 21 luglio 2010, n. 144**  
*Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale*



Partito Democratico  
del Trentino

DEMO - Direttore responsabile: Piergiorgio Cattani  
Comitato di redazione: Mattia Civico, Cristina Casagrande,  
Michele Ghezzer, Paolo Grigolli, Monica Ioris,  
Francesca Rapanà, Andrea Schir, Chiara Simoncelli.

Progetto grafico: Mauro Ianeselli  
Stampa: Litotipografia Alcione - Lavis (Tn)

Trimestrale di: Associazione Demo - n° 05/giugno 2012  
Iscritto al n° 18 in data 29 settembre 2010  
al Registro Stampa del tribunale di Trento





Mattia Cívico - consigliere Provincia - Trento  
[www.mattiacivico.it](http://www.mattiacivico.it)  
[civicom@consiglio.provincia.tn.it](mailto:civicom@consiglio.provincia.tn.it)  
Via Torre Verde, 18 - 38122 Trento  
Telefono: 0461-227340

**postatarget**  
creative

NE/TN 03.16/2010

Posteitaliane